

(N. 1678-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE CLEMENTE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto risponde ad esigenze espresse da tempo e da più parti con insistenza.

Con esso infatti, proponendosi l'abolizione della legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente le norme sulla disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e della legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante i noti provvedimenti contro l'urbanesimo, si attuano i principi costituzionali espressi nell'articolo 16 della Costituzione italiana, richiamati, con felice espressione, dalla relazione ministeriale al disegno, là dove questa parla delle così dette « frontiere del lavoro ».

Organizzazioni sindacali, Parlamentari e ambienti responsabili avevano ripetutamente manifestato il disagio, per non dire più impegnativamente: il contrasto, che deriva dalla permanenza nella legislazione delle due citate leggi, a confronto con l'articolo 16 della Costituzione.

Invero non valgono sottigliezze dialettiche (che, in fondo, in tali disposizioni non si ravvisi l'affermazione di principi di natura politica ma soltanto prudenti limitazioni di carattere economico-sociale).

Disquisizioni dottrinarie di tal genere fanno più male che bene, per cui superflue appaiono l'analisi e la critica di tale tesi: più che le dissertazioni è necessario eliminare in origine i dubbi.

Inoltre quelle esigenze economiche e sociali, non solo non sono ignorate, ma anzi sono prese nella dovuta considerazione dal disegno di legge, che ci accingiamo ad esaminare.

Infatti l'articolo 2 fa salvo il grado di anzianità acquisito dai lavoratori già residenti nel Comune ed iscritti nelle liste di collocamento rispetto al grado di anzianità da acquisirsi dal lavoratore immigrato.

L'articolo 3, al secondo comma, lettera a), fissando il criterio della « idoneità » per la classificazione professionale del lavoratore o per il passaggio da un settore produttivo all'altro o — nello stesso settore produttivo — ad altra categoria, elimina appunto quella perplessità, che un'indiscriminata libertà potrebbe suscitare, pur mantenendo il rispetto del principio costituzionale.

Non credo che sia necessario chiarire maggiormente questi concetti ed ampliare queste

osservazioni, tanto le disposizioni in esame sono, nel loro insieme, attuali e prudenti.

Il disegno di legge reca, oltre queste disposizioni (che direttamente si collegano all'articolo 4, abrogativo delle due leggi 1931 n. 38 e 1939 n. 1092) anche l'affermazione della competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assicurare l'assistenza della mano d'opera migrante per lavori stagionali (articolo 1), mentre all'articolo 2 fa obbligo all'Amministrazione comunale di comunicare agli Uffici di pubblica sicurezza i nominativi dei lavoratori immigrati.

Di poi all'articolo 3 — oltre il rilievo, già fatto, dell'adozione del criterio della « idoneità » nell'esame delle domande di quei lavoratori, che chiedono una qualifica professionale o una nuova qualifica — il disegno immuta la composizione della Commissione provinciale per il collocamento, chiamando a farne parte anche un rappresentante degli artigiani, categoria che va sempre più acquistando, nel campo previdenziale e sociale e nel mondo del lavoro, quell'attenzione che merita.

I primi due articoli sono consequenziali (oltre ad avere una propria sostanziale necessità) all'abrogazione delle leggi 1931 n. 358 e 1939 n. 1092.

Restava, infatti, senza regolamentazione e senza richiamo legislativo tutta quella complessa opera assistenziale, che era già svolta in esecuzione della legge del 1931 in favore della mano d'opera migrante in occasione ed a causa di lavorazioni stagionali. Di qui il richiamo esplicito, che non deve essere sottovalutato se si ponga la dovuta attenzione, al notevole fenomeno della migrazione interna per lavorazioni stagionali.

Inoltre la esigenza del mantenimento dell'ordine pubblico è ampiamente soddisfatta dall'articolo 2.

La disposizione, che fa obbligo all'Amministrazione comunale di segnalare entro dieci giorni dall'iscrizione nei registri della popolazione il nominativo dell'immigrato all'Ufficio di pubblica sicurezza, è sufficientemente chiara e precisa nell'estensione e nei limiti e ad altro non mira che alla tutela ed alla difesa dell'ambiente da elementi equivoci, che, purtroppo, si annidano ovunque.

Per questo motivo mi auguro che la solerzia,

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la prudenza e la diffidenza di qualcuno non vada di là della lettera e dello spirito della disposizione, per immaginare pericolose involuzioni od inimmaginabili arbitrii.

Onorevoli senatori, tale è il disegno di legge: molto semplice, molto lineare.

Questa semplicità è il suo miglior pregio: perchè, attuando i principi costituzionali, con-

tribuisce alla saldezza degli istituti e ci porta un passo avanti nell'ordine e nella giustizia della vita sociale.

Con questa certezza, che è augurio anche per il lavoro futuro, la 10^a Commissione vi chiede di voler approvare il disegno di legge in esame.

CLEMENTE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura e coordina le iniziative rivolte ad agevolare il trasferimento ed il collocamento della manodopera periodicamente migrante nel territorio dello Stato in occasione e a causa di lavorazioni stagionali ».

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 15 della legge di cui al precedente articolo è aggiunto il seguente:

« Trasferendo la propria residenza da uno ad altro Comune, i lavoratori conservano l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento in precedenza maturata, ma essa, agli effetti di cui al precedente comma e salvi sempre i casi in cui è ammessa la richiesta nominativa, prende comunque grado dopo quella dei residenti nel Comune d'immigrazione, già iscritti nelle relative liste di collocamento. Le Amministrazioni comunali debbono comunicare ai competenti uffici di pubblica sicurezza, entro dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nei registri di popolazione, i nominativi degli immigrati da altri Comuni ».

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 25 della legge predetta sono così rispettivamente modificati:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente; da un rappresentante del Genio civile; da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; da sette rappresentanti dei lavoratori; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro; da un rappresentante dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle Organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

« La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo tenendo esclusivamente conto della idoneità degli istanti a svolgere le mansioni inerenti alla qualifica richiesta;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro ».

Art. 4.

Sono abrogate la legge 9 aprile 1931, numero 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.